



COMUNE DI CAGNANO AMITERNO

Provincia dell'Aquila

Via Sallustio n. 4 – 67012

Tel 0862978122

Cod. Fis. 80003670660 – P.IVA 00139430664

segreteria@comune.cagnanoamiterno.aq.it

segreteria@pec.comune.cagnanoamiterno.aq.it

UFFICIO TECNICO

Cagnano Amiterno, li 14.04.2026

Ambito Territoriale di Caccia L'Aquila

Viale della Croce Rossa n.50/B

67100 – L'Aquila

segreteria@atclaquila.it

e p.c.

Comune dell'Aquila

Settore Ambiente

Ufficio usi civici

protocollo@comune.laquila.postecert.it

OGGETTO: Istanza di Screening di VINCA ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357 del 08/09/1997 e s.m.i. relativi all'Individuazione di un'Area cinofila temporanea di tipo B (comma 4 e 11, art. 18, L.R. 10/2024) per attività di addestramento, allenamento e prove dei cani, denominata "Cascina", nel comune di Cagnano Amiterno - RISCONTRO

RICHIEDENTE: Ambito Territoriale di Caccia L'Aquila

INDIRIZZO: Sede Legale: Viale della Croce Rossa n.50/B

Ubicazione area: Località/Frazione: Colle dei Guardiani, Lesche Longhe, Sesa Felice, Casale Dragonetti (rif. IGM 1:25.000, vedi cartografia allegata); Fogli: 36, 43 (in parte), 44 (in parte), 49 (in parte), 29 (in parte)

ZSC/ZPS di riferimento: IT7110208 denominata "Monte Calvo e Colle di Macchialunga"

Programma/progetto/attività esterna all'area ZSC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

in qualità di Autorità competente

PREMESSO che con istanza pervenuta il giorno 11/02/2026 acquisita al protocollo comunale n. 959, è pervenuto lo Screening di VINCA, relativo all'Individuazione di un'Area cinofila temporanea di tipo B (comma 4 e 11, art. 18, L.R. 10/2024; PFVR) finalizzata all'attività di addestramento, allenamento e le prove dei cani, denominata "Cascina", secondo la cartografia allegata all'istanza;

RISCONTRATO che

- l'Art. 5 del DPR 08/09/1997 n. 357 come sostituito dall'Art. 6 del DPR 12/03/2003 n. 120 ha disciplinato la valutazione d'incidenza ed ha recepito la direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica;
- con D.M. 28 dicembre 2018 (Designazione di due zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica alpina, quattordici ZSC della regione biogeografica continentale e venticinque della regione biogeografica mediterranea della Regione Abruzzo) è stata designata la ZSC IT7110208 "Monte Calvo e Colle di Macchialunga";

- con Legge Regionale n. 26 del 12/12/2003 recante “integrazione alla L.R. 11/1999 concernente: attuazione del D.Lgs 31/03/1988 n. 112 – individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti”, sono state trasferite ai Comuni le competenze relative alla valutazione di incidenza a talune fattispecie di progetti/programmi/attività;
- con Legge Regionale n. 10 del 2003 disciplina all’art. 18 le *Zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani per le gare cinofile - aree cinofile*;
- la Regione Abruzzo ha provveduto in merito all’Approvazione delle misure generali di conservazione per le zone di protezione speciali (DGR n. 451 del 24/08/2009) e per la tutela dei SIC (DGR n. 279 del 25/05/2017) e delle misure di conservazione sito-specifiche relative al SIC IT7110208 (DGR 493 del 15/09/2017);
- con Legge regionale 02.03.2020 n. 7 – Disposizioni in materia di valutazioni di incidenza e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n.11 - tale competenza è stata riportata in capo alla Regione anche per gli interventi e progetti di competenza comunale, come disposto dall’art. 1 che sostituisce l’art. 46-bis della L.R. 11/1999;
- l’art. 3 della L.R. 7/2020, norme transitorie, stabilisce, comunque che, nelle more dell’adeguamento della struttura regionale, i comuni continuano ad esercitare le rispettive competenze relative alla Valutazione di incidenza.

CONSIDERATO che l’ubicazione dell’area è localizzato al di fuori di Parchi e Riserve regionali, ZSC e ZPS e distante 200 metri dal confine dalla ZSC più prossima IT7110208 denominata “Monte Calvo e Colle di Macchialunga”, come si evince dalla cartografia allegata al format di screening di incidenza;

La zona interessata dall’intervento ricade, nel PRG vigente, art. 47 delle NTA, parte in *Zona agricola normale* e parte in *Zona agricola intensiva*;

DATO ATTO che dallo screening di incidenza ambientale emerge che le attività previste dall’individuazione dell’area cinofila e delle attività che vi verranno svolte non comportano la perdita di specie faunistiche né la perdita di habitat tutelati censiti all’interno del SIC IT7110208 “Monte Calvo e Colle di Macchialunga” e non incidono sullo stato di conservazione di nessuno di essi;

CONSIDERATO che la distanza individuata tra l’area cinofila temporanea e il confine della ZSC costituisce una fascia di ulteriore rispetto a garanzia della tutela delle specie faunistiche censite all’interno della ZSC IT7110208 “Monte Calvo e Colle di Macchialunga”, pertanto le attività cinofile previste che vi verranno svolte, non hanno incidenza significativa;

RILEVATA la vigenza del “Regolamento regionale per la disciplina delle zone di allenamento e per l’addestramento dei cani da caccia e per le gare cinofile - zone cinofile”, pubblicato nel BURA del 23 aprile 1996, n. 7, mancando un nuovo regolamento, che prevede all’art. 3 che le Aree cinofile non possono essere istituite ad una distanza inferiore a 500 metri l’una dall’altra e dagli istituti di protezione di cui all’ottavo comma, lettere a), b) e c), dell’art. 10 della legge 157/1992, nonché dalle Aree protette regionali e nazionali;

DATO ATTO che nessuna normativa di settore impone una distanza (buffer) di sicurezza dai siti della Rete Natura 2000

CONSIDERATO che la area cinofila temporanea oggetto del presente screening è distante 200 metri (in linea d’aria) metri dalla ZSC IT7110208, individuata con l’intento di garantire che il disturbo, eventualmente apportato dall’attività di addestramento, sia “non significativo” nei confronti delle specie presenti nel sito Natura 2000.

VISTE le misure sito specifiche per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo per il SIC (attuale ZSC): IT7110208 Monte Calvo e Colle di Macchialunga pubblicate con D.G.R. 493 del 15/09/2017, nelle quali non sono riportate limitazioni o indicazioni circa l’uso delle aree circostanti il SIC/ZSC per attività di cinofilia quali quelle richieste di addestramento e allenamento cani;

VISTO il Piano di gestione del SIC IT7110208 che non riporta indicazioni o limitazioni sulla gestione delle aree esterne al SIC (attuale ZSC);

CONSIDERATE le finalità della richiesta volta ad individuare delle aree dedicate in cui è possibile effettuare l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani in determinati periodi dell’anno, con esclusione dei periodi riproduttivi delle specie faunistiche, sulla base della normativa regionale vigente;

VISTA la documentazione prodotta con l'istanza suddetta costituita da relazione Screening di Vinca e dall'elaborato cartografico;

PRESO ATTO dei contenuti di tale format di Screening;

VISTA la D.G.R. n. 930 del 30.12.2016 "Criteri per l'esercizio e il coordinamento delle funzioni amministrative in materia di procedure ambientali e di valutazioni di incidenza";

VISTE:

- la D.G.R. 494/2017 "Approvazione misure di conservazione sito-specifiche per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo"
- la DGR n. 493/2017 "Approvazione di misure sito-specifiche, per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo, per i SIC IT7110208 "Monte Calvo e Colle di Macchialunga";
- la DGR n. 860 del 22.12.2021 "Linee guida regionale per la valutazione di incidenza";

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, per quanto di stretta competenza, che l'intervento di istituzione di un'Area cinofila temporanea di tipo B (comma 4 e 11, art. 18, L.R. 10/2024) per attività di addestramento, allenamento e prove dei cani, denominata "Cascina" nel comune di Cagnano Amiterno, se svolta nel rispetto della normativa vigente e sotto il controllo del conduttore, non determini impatti significativi sulla fauna selvatica né sugli habitat tutelati, risultando compatibile con le finalità di tutela ambientale e faunistica previste dalla legislazione vigente;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi

Esprime

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla verifica di valutazione di incidenza in oggetto relativa al progetto per l'individuazione di un'Area cinofila temporanea di tipo B (comma 4 e 11, art. 18, L.R. 10/2024; PFVR) per attività di addestramento, l'allenamento e le prove dei cani, denominata "Cascina", ad esclusione dei periodi riproduttivi delle specie faunistiche da determinarsi nel rispetto delle disposizioni di legge, per un periodo di 5 anni.

Cagnano Amiterno 14.04.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Arch. Maria Cristina Deli